

Avv. Luisa Sorrenti
Patrocinante in Cassazione
Via Virgilio, snc – 89044 Locri (RC)
Tel e fax 0964 235009
luisa.sorrenti@libero.it

Spettabile
ASSIPA e
Strutture ricorrenti Tutte

Ogg.: Comunicazione in merito all'udienza davanti al Tar Calabria – DCA 84/2015

All'udienza di oggi, 19.11.2015, davanti al Tar della Calabria, per la discussione della sospensiva sul ricorso proposto avverso il DCA n. 84/2015, avente ad oggetto la rete obbligatoria delle strutture private accreditate che non raggiungono il numero di prestazioni minime, il Collegio decidente ha preliminarmente fatto presente che, con riferimento ai ricorsi relativi a questioni riguardanti la sanità regionale non riteneva sussistere i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, affermando che era invece orientato a fissare una udienza di merito per la decisione dei detti ricorsi entro il mese di aprile. Ha quindi sostanzialmente invitato tutti a non discutere la sospensiva indicando il 20 aprile quale data di rinvio per l'esame nel merito della vicenda.

A ruolo di udienza pendevano svariati ricorsi in materia di Sanità, compresi quelli relativi ai decreti 92 e 85, oltre ad almeno 3 ricorsi, compreso quello avanzato dall'Assipa e dai suoi associati, nonché quello dell'Ordine Nazionale dei Biologi, avverso il decreto 84 sulla "Rete".

L'orientamento generale, stante l'indicazione data dal Collegio, è stato quello di accettare la fissazione dell'udienza del 20 aprile 2016 per la discussione nel merito.

In questo senso si è orientata anche la sottoscritta, sul presupposto che insistere per la discussione odierna sull'istanza cautelare non avrebbe mutato l'esito sulla sospensiva ed anzi avrebbe potuto mettere a rischio la fissazione 'a breve' dell'udienza di merito.

Peraltro, poichè l'orientamento assunto dal Collegio porta a ritenere che lo stesso non abbia ritenuto attuale il danno derivante alle strutture dal DCA 84/2015, resta fermo che laddove la Regione dovesse emettere provvedimenti penalizzanti per le strutture che non hanno proceduto all'aggregazione, il danno diventerebbe certamente attuale e sarebbe certamente possibile riproporre la domanda di sospensiva o una specifica impugnativa.

Locri, 19.11.2015

(avv. Luisa Sorrenti)